

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 comma 4 D.Lgs. n.° 267/2000)

Alcamo li _____

Il Ragioniere generale
Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi

Alcamo, li _____

Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Recupati

Prot. 24521

Del. 20 OTT 2014



CITTÀ DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

V SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 2137 DEL 30 OTT. 2014

OGGETTO : ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 241/90 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A PARCHEGGIO A MARGINE DELLA STRADA COMUNALE VIA SPIRITO SANTO E RICADENTE ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE. DITTA FILIPPI VINCENZA

RISERVATO ALL'UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.LGS. 267/2000 e dell'art. 2 comma 1 del D.LGS. 286/99

N.° LIQUIDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

VISTO : IL RAGIONIRE GENERALE
DR. SEBASTIANO LUPPINO

Il Dirigente

PREMESSO:

- La Sig.ra Filippi Vincenza è proprietaria di un lotto di terreno sito in Alcamo in C/da Val di Nuccio o Miracoli, confinante con la via Spirito Santo, snc., censito nel N.C.T. nel foglio di mappa 35 particelle 484 e 485;
- Il suddetto lotto, insistente su una superficie catastale complessiva di mq. 1.865,00, ricade nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Alcamo, per mq 1.162,70 circa in zona D1 (zona per attività produttive non nocive – art. 51 NTA) e per mq. 426,00 in fascia di rispetto cimiteriale (art. 89 N.T.A.), la restane parte in zona E6 – Zone degli orti terrazzati (art. 62 N.T.A.);
- In data 13.08.2012, con richiesta prot. n. 48683, la Sig.ra Filippi Vincenza ha presentato richiesta di concessione edilizia finalizzata al rilascio di titolo abilitativo per la realizzazione di un edificio composto da un piano interrato, terra e primo, da adibire ad attività commerciale al dettaglio, ufficio e alloggio custode, insistente su una superficie complessiva di mq 439,54;
- Nel corso dell'istruttoria, in contraddittorio con il tecnico di fiducia della Ditta istante, si è ravvisata e convenuta l'opportunità di una rimodulazione della proposta progettuale finalizzata al raggiungimento di una maggiore funzionalità con particolare riguardo alle aree da destinare a parcheggio pubblico;
- La Sig.ra Filippi provvedeva pertanto ad integrare l'iniziale proposta progettuale con nuovi elaborati in data 06/12/2012 con nota prot. 71278, in data 28/02/2014 con nota prot. n. 12557 e, successivamente, in data 17/07/2014 con nota prot. n. 36115. In quest'ultima soluzione, l'area da destinare a parcheggio pubblico risulta collocata in una porzione di terreno, di proprietà della stessa Ditta, posta a margine della strada comunale via Spirito Santo e ricadente all'interno della fascia di rispetto cimiteriale.
- Dall'esame di tale nuova proposta progettuale emerge che:
 - l'area da destinare a parcheggio pubblico risulta avere un'estensione complessiva di mq. 164,50, ben maggiore di quella dovuta (mq. 116,27);
 - nella nuova posizione il suddetto parcheggio, risultando ubicato a margine della strada comunale anziché in posizione internata, risulterà più agevolmente e direttamente utilizzabile da un maggior numero di utenti e, in particolare, anche dai cittadini che si recano al limitrofo cimitero Spirito Santo, con particolare beneficio a favore degli utenti con difficoltà di deambulazione;
 - il costituendo parcheggio, inoltre, risulterà in prossimità ed analogia ad altri tratti similari di parcheggio posti nel tratto di strada contiguo, migliorando così anche la sistemazione e il decoro generale della zona, oltre che la funzionalità;
 - il nuovo parcheggio ricadrà interamente nella fascia di rispetto cimiteriale, risultando quindi tale destinazione d'uso del tutto compatibile con quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale.
 - Inoltre la Sig.ra Filippi Vincenza ha manifestato la disponibilità a provvedere, a proprie cura e spese, ad una sistemazione dell'area da destinare a parcheggio mediante lo spianamento e la realizzazione di pavimentazione di tipo stradale (sottofondo in misto granulometrico, filler, binder, con idonee pendenze per garantire il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane).

CONSIDERATO:

- l'Art 11 della L. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., rubricato "Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento" prevede al comma 1: "In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo."

- L'Art. 89 delle N.T.A. del P.R.G., rubricato "Fasce di rispetto cimiteriale" al comma 2 così recita: "E' consentita la realizzazione di parcheggi, di strutture precarie e di modeste costruzioni al servizio delle attività cimiteriali".
- La proposta progettuale, per i motivi riportati in premessa, appare migliorativa per la funzionalità del parcheggio da destinare al pubblico uso prevedendo altresì una superficie maggiore (mq. 164,50) di quella minima richiesta dalla norma (mq. 116,27 corrispondente al 10% dell'area oggetto di intervento), e pertanto si ravvisa un evidente e tangibile perseguimento del pubblico interesse.
- La stessa proposta progettuale non appare in alcun modo pregiudizievole dei diritti di terzi, né si ravvisano potenziali controinteressati, riguardando esclusivamente area di proprietà della Ditta Istante confinate con rimanente proprietà della stessa Ditta e con la sede stradale ed essendo destinato a pubblico utilizzo a beneficio della collettività.
- Risultano rispettate le previsioni del vigente P.R.G. e non viene violata alcuna norma di riferimento.

Tutto ciò premesso e considerato,

Ritenuto di dovere procedere alla stipula dell'accordo di cui sopra;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";
- la L. 241/90 e ss.mm.ii.
- la L.R. 10/91;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento degli uffici e dei servizi comunali;

DETERMINA

1. **APPROVARE** l'allegato schema di Accordo ai sensi dell'art. 10 della l. 241/90 e ss.mm.ii. avente ad oggetto la realizzazione di un'area a parcheggio a margine della strada comunale via Spirito Santo e ricadente all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, da stipulare con la proprietaria dell'area Sig.ra Filippi Vincenza.
2. **DARE ATTO** che l'Accordo in argomento sarà inserito nel fascicolo relativo al procedimento edilizio e farà parte integrante degli elaborati allegati alla Concessione Edilizia da rilasciare.
3. **DARE ATTO** che con successivo provvedimento della Giunta Municipale sarà approvato lo schema di atto definitivo per la cessione e conseguente trascrizione del titolo.
4. **PUBBLICARE** la presente Determinazione all'Albo Pretorio online e sul sito web del Comune nelle forme di rito.

Il Dirigente:
Arch. Carlo Bertolino





CITTA' DI ALCAMO

Provincia di Trapani

V Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 241/90 E SS.MM.II.

Il giorno in Alcamo, presso gli Uffici del Settore 5° Urbanistica e P.T. del Comune di Alcamo siti in via V. Manno, si sono costituiti i signori:

Da una parte:

Arch. Carlo Bertolino, (c.f. BRTCRL55H14E974I) nato a Marsala il 14.06.1955 in qualità di responsabile pro-tempore del V Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale giusta determinazione sindacale n. 121 del 31.10.2013, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune e dichiara di agire per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, C.F. 80002630814;

Dall'altra parte:

la Signora FILIPPI VINCENZA nata in Alcamo il 07.12.1967, Cod. Fisc. FLPVCN67T47A176P domiciliata in Alcamo nella via Renato Guttuso n. 33, nella qualità di proprietaria di un lotto di terreno sito in Alcamo in C/da Val di Nuccio o Miracoli, che forma oggetto di una richiesta di concessione edilizia presentata in data 13.08.2012 prot. n. 48683 finalizzata al rilascio di titolo abilitativo per la realizzazione di un edificio, di cui meglio si dirà nel seguente dispositivo.

Si premette:

- La Sig.ra Filippi Vincenza è proprietaria di un lotto di terreno sito in Alcamo in C/da Val di Nuccio o Miracoli, confinante con la via Spirito Santo, snc., censito nel N.C.T. nel foglio di mappa 35 particelle 484 e 485;
- tale lotto, insistente su una superficie catastale complessiva di mq. 1.865,00, ricade nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Alcamo, per mq 1.162,70 circa in zona D1 (zona per attività produttive non nocive – art. 51 NTA) e per mq. 426,00 in fascia di rispetto cimiteriale (art. 89 N.T.A.), la restane parte in zona E6 – Zone degli orti terrazzati (art. 62 N.T.A.);

- in data 13.08.2012, con richiesta prot. n. 48683, la Sig.ra Filippi Vincenza ha presentato richiesta di concessione edilizia finalizzata al rilascio di titolo abilitativo per la realizzazione di un edificio composto da un piano interrato, terra e primo, da adibire ad attività commerciale al dettaglio, ufficio e alloggio custode, insistente su una superficie complessiva di mq 439,54;
- nel corso dell'istruttoria, in contraddittorio con il tecnico di fiducia della Ditta istante, si è ravvisata e convenuta l'opportunità di una rimodulazione della proposta progettuale finalizzata al raggiungimento di una maggiore funzionalità con particolare riguardo alle aree da destinare a parcheggio pubblico;
- pertanto la Ditta provvedeva ad integrare l'iniziale proposta progettuale con nuovi elaborati in data 06/12/2012 con nota prot. 71278, in data 28/02/2014 con nota prot. n. 12557 e, successivamente, in data 17/07/2014 con nota prot. n. 36115. In quest'ultima soluzione, l'area da destinare a parcheggio pubblico è collocata in una porzione di terreno, di proprietà della stessa Ditta, posta a margine della strada comunale via Spirito Santo e ricadente all'interno della fascia di rispetto cimiteriale.

Dall'esame di tale nuova proposta progettuale emerge che:

- l'area da destinare a parcheggio pubblico risulta avere un'estensione complessiva di mq. 164,50, ben maggiore di quella dovuta (mq. 116,27);
- nella nuova posizione il suddetto parcheggio, risultando ubicato a margine della strada comunale anziché in posizione internata, risulterà più agevolmente e direttamente utilizzabile da un maggior numero di utenti e, in particolare, anche dai cittadini che si recano al limitrofo cimitero Spirito Santo, con particolare beneficio a favore degli utenti con difficoltà di deambulazione;
- il costituendo parcheggio, inoltre, risulterà in prossimità ed analogia ad altri tratti similari di parcheggio posti nel tratto di strada contiguo, migliorando così anche la sistemazione e il decoro generale della zona, oltre che la funzionalità;
- il nuovo parcheggio ricadrà interamente nella fascia di rispetto cimiteriale, risultando quindi tale destinazione d'uso del tutto compatibile con quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale.

Considerato:

- l'Art 11 della L. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., rubricato *“Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”* prevede al comma 1: *“In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.”*

- L'Art. 89 delle N.T.A. del P.R.G., rubricato "*Fasce di rispetto cimiteriale*" al comma 2 così recita: "*E' consentita la realizzazione di parcheggi, di strutture precarie e di modeste costruzioni al servizio delle attività cimiteriali*".
- La proposta progettuale, per i motivi riportati in premessa, appare migliorativa per la funzionalità del parcheggio da destinare al pubblico uso prevedendo altresì una superficie maggiore (mq. 164,50) di quella minima richiesta dalla norma (mq. 116,27 corrispondente al 10% dell'area oggetto di intervento), e pertanto si ravvisa un evidente e tangibile perseguimento del pubblico interesse.
- La stessa proposta progettuale non appare in alcun modo pregiudizievole dei diritti di terzi, né si ravvisano potenziali contro interessati, riguardando esclusivamente area di proprietà della Ditta Istante confinate con rimanente proprietà della stessa Ditta e con la sede stradale ed essendo destinato a pubblico utilizzo a beneficio della collettività.
- Risultano rispettate le previsioni del vigente P.R.G. e non viene violata alcuna norma di riferimento.
- La Sig.ra Filippi Vincenza ha altresì manifestato la disponibilità a provvedere, a proprie cura e spese, ad una sistemazione dell'area da destinare a parcheggio mediante lo spianamento e la realizzazione di pavimentazione di tipo stradale (sottofondo in misto granulometrico, filler, binder, con idonee pendenze per garantire il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane).

Tutto ciò premesso e considerato,

gli intervenuti, nelle rispettive qualità con il presente accordo stabiliscono che nell'ambito della proposta progettuale citata in premesse, il parcheggio pubblico sarà previsto come da proposta integrativa del 17/07/2014 prot. n. 36115, per una superficie di mq. 164,50 e nell'ubicazione indicata nell'allegata planimetria.

La Sig.ra Filippi Vincenza si impegna a provvedere, a proprie cura e spese, ad una sistemazione dell'area da destinare a parcheggio mediante lo spianamento e la realizzazione di pavimentazione di tipo stradale (sottofondo in misto granulometrico, filler, binder, con idonee pendenze per garantire il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane).

Il presente accordo sarà inserito nel fascicolo relativo al procedimento edilizio e farà parte integrante degli elaborati allegati alla Concessione Edilizia da rilasciare.

Le parti si danno atto che con successivo provvedimento della Giunta Municipale sarà approvato lo schema di atto definitivo per la cessione e conseguente trascrizione del titolo.

Letto, confermato, sottoscritto.

La Ditta:

Sig.ra Filippi Vincenza

Il Dirigente del Settore 5° Urbanistica e P.T.:

Arch. Carlo Bertolino